



N. 1377

SERIE 3

30/10/2020

ANPANA SEZIONE TERRITORIALE DI FAENZA ODV

Via Canal grande, 54 FAENZA 48018 (RA) c.f. 90037350395

mail: faenzaanpana94@gmail.com cell 3273583877

Verbale di Assemblea Straordinaria Urgente del 24 ottobre 2020 - seconda convocazione -

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 17:00, presso l'auditorium del Centro Sociale Corbari sito in Faenza (RA), in Via Canal Grande, 54 - si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria Urgente di ANPANA SEZIONE TERRITORIALE DI FAENZA ODV. Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Maria Teresa Rivola che propone di assegnare la verbalizzazione a Gian Domenico Marchi, l'Assemblea approva la nomina. Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso e comunicazione ai Soci mediante e-mail, chat, facebook e con telefonate dirette contenente l'ora e il luogo della seduta e il seguente O.d.G.:

1. Lettura e votazione per approvazione del nuovo statuto chiestoci da ANPANA ODV

Nazionale

2. Varie ed eventuali.

Visto che sono presenti n°8, Soci aventi diritto al voto per un totale di n°13 di cui n°5 per delega, iscritti da oltre 3 mesi e con regolare versamento della quota sociale, dichiara che essa deve ritenersi, nel rispetto dello statuto sociale vigente, per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, per discutere e deliberare quanto indicato dall'ordine del giorno, valida. Prima di iniziare a discutere il primo punto dell'ordine del giorno vengono nominati i due scrutatori in caso di richiesta di voto segreto e come varie si propone di mettere all'approvazione il bilancio consuntivo 2019 e il bilancio di previsione del 2020, in quanto causa pandemia, le possibilità di indire altre assemblee sarà molto remota, mozione messa ai voti e approvata unanimemente per alzata di mano.

Si propone ulteriormente di iniziare coi bilanci e lasciare l'approvazione dello statuto in ultimo, in quanto lo statuto richiederà più tempo per la lettura delle 19 pagine e relativa discussione, mozione messa ai voti e approvata unanimemente.

Al termine della lettura del bilancio consuntivo 2019, che contempla gli ultimi 21 giorni del 2019 e un'unica voce di spese bancaria, viene approvato unanimemente per alzata di mano.

Si procede alla lettura del bilancio di previsione del 2020 e dopo discussione viene approvato unanimemente per alzata di mano.

Si passa alla lettura dello statuto modificato che è emanazione di ANPANA ODV Nazionale a cui si aderisce. La discussione si sofferma sull'articolo 30 punto 3, nuovo onere strutturale e l'articolo 42 punto 3 dello statuto ANPANA ODV Nazionale a cui aderiamo.

L'assemblea unanimemente per alzata di mano approva il nuovo statuto modificato.

Il Segretario

Man. D. Neri

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Il Presidente

Giuseppe Mario Tave

Registrato il 30.10.2020 1377

Sede (3)

Carlo Pior

STATUTO

ANPANA FAENZA ODV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgd. 105/2018

ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituita con sede legale nel Comune di Faenza e con durata illimitata, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato "ANPANA SEZIONE TERRITORIALE DI FAENZA ODV" (acronimo ANPANA oppure A.N.P.A.N.A.), già registrata in Faenza il 10 dicembre 2019 presso l'agenzia delle entrate sezione provinciale di Ravenna ufficio territoriale di Faenza al n°1495, da ora in avanti indicata con "ANPANA FAENZA ODV".

ANPANA FAENZA ODV è un organo periferico della Sede Nazionale e si ispira ai principi e alle finalità dello Statuto Nazionale.

2. ANPANA FAENZA ODV, nel rispetto del presente Statuto e del vincolo di adesione ad ANPANA, ha propria autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

3. Risponde in proprio delle obbligazioni assunte verso terzi nonché di provvedimenti giudiziali emessi in corso o all'esito di giudizi che hanno subito o intrapreso o derivante da fatti illeciti.

Art. 2

DENOMINAZIONE

ANPANA FAENZA ODV usa la denominazione OdV negli atti, corrispondenza interna ed esterna e sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS..

ART. 3

SEDE LEGALE

ANPANA FAENZA ODV ha sede legale nel Comune di Faenza (RA), il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta e alla Sede Nazionale ANPANA.

ART. 4

ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

ANPANA FAENZA ODV non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5

FINALITA'

ANPANA FAENZA ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare ANPANA FAENZA ODV esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

1. protezione di tutti gli animali, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, a prescindere dalla loro relazione con l'uomo, da qualsiasi forma di violenza, maltrattamento, abbandono e sfruttamento, attraverso la tutela del loro benessere, dei loro diritti, della loro natura biologica, della loro dignità e della loro libertà, proteggere la natura, l'ecosistema, il paesaggio urbano ed extraurbano, l'ambiente e il settore agricolo-alimentare;
2. promozione e diffusione di metodi non cruenti di gestione della fauna selvatica; tramite la sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche preposte, collaborando con esse per garantire la effettiva e corretta applicazione della normativa di settore;
3. assicurare agli animali la più adatta collocazione in relazione alla specie, promuovere e gestire le adozioni degli animali .
4. contribuire al progresso della normativa vigente in materia di protezione degli animali e dell'ambiente, vigilare sul rispetto della normativa a tutela degli animali e dell'ambiente, anche per mezzo di Guardie Zoofile – Ambientali, Ittiche – venatorie , Ispettori Ambientali appositamente formate attraverso percorsi formativi e di successivo aggiornamento;
5. sensibilizzare la cittadinanza alla cura e tutela dell'ambiente e degli animali con particolare attenzione alla disciplina dei nuovi reati ambientali;
6. favorire il monitoraggio della giurisprudenza e della normativa italiana e internazionale in materia di tutela dell'ambiente e degli animali, utile ai fini scientifici, divulgativi e di aggiornamento per gli operatori, le guardie zoofile ambientali , delle altre figure di guardie ed i soci;
7. Promuovere le attività ricreative, culturali e motorie all'aperto valorizzando il rapporto tra uomo e ambiente.
8. promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;



9. favorire interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

10. Svolgere attività di Protezione Civile ai sensi del D.lgs 2 gennaio 2018 n.1 e successive modificazioni e dell'art. 5 lettera "y" del Decreto Legislativo 117/2017 a favore delle persone, dell'ambiente e degli animali.

ART. 6

MODALITA'

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 6 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, ANPANA FAENZA ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., ed svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo;

c) gestire rifugi per animali, anche selvatici e colonie feline, nonché tutte le fasi necessarie, comprese l'adozione, per garantirne la più adatta collocazione in relazione alla specie;

d) custodire animali in difficoltà anche temporaneamente e al di fuori dei rifugi;

e) svolgere attività di Protezione Civile, finalizzata al soccorso degli animali e delle persone e alla salvaguardia dell'ambiente;

f) realizzare corsi di formazione e aggiornamento per Guardie Zoofile, ittiche e venatorie – Operatori Ambientali per Operatori di Protezione Civile e per addestratori ed Operatori Cinofili anche a favore di altre Associazioni o Enti pubblici e/o privati;

g) predisporre e divulgare materiale informativo/didattico avvalendosi dei principali Social Network;

h) promuovere campagne di sensibilizzazione sui temi di cura e tutela dell'ambiente e degli animali con particolare attenzione alla disciplina dei nuovi reati ambientali;

i) realizzare un osservatorio, ovvero un costante monitoraggio ed una raccolta, sulla giurisprudenza italiana ed internazionale in materia di tutela dell'ambiente e degli animali utile a fini scientifici, divulgativi e di aggiornamento per tutti gli operatori Anpana, i soci e le istituzioni pubbliche interessate;

l) gestire, anche attraverso apposite convenzioni, aree naturali protette, oasi naturali e zone di importanza artistica e storico-culturale, parchi urbani e suburban, comprese le relative strutture;

m) organizzare eventi, manifestazioni, incontri, convegni e progetti rivolti alle scuole e la cittadinanza, finalizzati alla diffusione della cultura animalista, ambientalista, dei principi della zooantropologia e di un e di un corretto rapporto dell'uomo con l'ambiente e con gli animali;

n) intraprendere per il raggiungimento dei fini sociali, gli opportuni strumenti giuridici e processuali che si ritengono più idonei quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: diffide, denunce e querele, atti di significazione di persona offesa, ricorsi e costituzioni di parte civile in procedimenti penali, l'instaurazione e la costituzione e l'intervento di nei giudizi civili, amministrativi e contabili, nonché l'instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione e la formulazione di atti di diffida;

o) collaborare con soggetti pubblici e privati, anche per mezzo di convenzioni, per lo svolgimento di tutti i compiti attinenti le finalità statutarie;

p) collaborare con Enti, Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio di persone ed animali in ambito di protezione civile;

q) fornire su richiesta di Enti o in autonomia supporto tecnico - logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni con Enti o strutture pubbliche o private nonché operazioni di soccorso delle persone ed animali nell'ambito delle attività di protezione civile anche avvalendosi di proprie unità cinofile;

r) predisporre ed attuare interventi sulla base dei piani comunali, provinciali,

regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze e calamità naturali e non;

s) fornire su richiesta di Enti o in autonomia supporto tecnico, assistenza umanitaria anche fuori del territorio nazionale in collaborazione con le Colonne Mobili Regionali e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

t) svolgere attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;

u) promuovere la organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, protezione Civile, Soccorso Sanitario, rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;

v) svolgere ogni altra attività collaterale e connessa non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata agli scopi indicati nei punti precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguire il raggiungimento. ANPANA FAENZA ODV, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo Nazionale è



delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 7

I VOLONTARI

ANPANA FAENZA ODV si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'ANPANA FAENZA ODV assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 8

LAVORO RETRIBUITO

ANPANA FAENZA ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 9

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 10

I SOCI

1.1 Soci ANPANA FAENZA ODV sono Soci dell'Associazione Nazionale, ne rispettano gli Statuti, i regolamenti e ne condividono le finalità.



2. I soci godono degli stessi diritti e doveri, i soci iscritti nei registri da almeno tre mesi hanno il diritto di eleggere gli organi sociali nazionali e territoriali, di essere eletti negli stessi, di partecipare alla vita associativa, hanno il diritto all'elettorato attivo e passivo, di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, dei regolamenti di modifiche allo statuto, di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo Nazionale almeno 15 giorni prima.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e lo Statuto Nazionale, i Regolamenti interni nonché di osservarne le deliberazioni di, svolgere la propria attività in modo, gratuito e senza fini di lucro, di versare la quota sociale secondo le quote e i tempi stabiliti.

4. Il soci già iscritti, ad eccezione dei soci onorari che non sono soggetti a pagamento, hanno l'obbligo di rinnovare il tesseramento tramite versamento presso ANPANA FAENZA ODV della quota sociale per l'anno in corso entro:

a) il 1° gennaio di ciascun anno unitamente al versamento della quota relativa alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e la responsabilità civile se trattasi di Socio Operatore;

b) il 31 marzo di ciascun anno per le altre categorie di Soci.

5. ANPANA FAENZA ODV custodisce nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali il registro di Sezione dei Soci regolarmente iscritti ed il registro degli assicurati.

7. L'anno sociale di ANPANA FAENZA ODV coincide con l'anno solare; pertanto, indipendentemente dal momento in cui avviene l'adesione, l'iscrizione è valida per l'anno solare in corso.

8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, salvo i casi di non ammissione del soci.

ART. 11

MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

La domanda di ammissione rivolta alla Sede Nazionale deve essere presentata a mezzo di apposito modulo sottoscritto da parte dell'interessato presso la Sede di ANPANA FAENZA ODV.

L' ammissione della istanza viene deliberata dal Consiglio Direttivo di ANPANA FAENZA ODV entro 30 giorni secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e comunicata al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica. L' ammissione è notificata all'interessato dal Presidente ove ha proposto l'istanza, è annotata nel libro degli associati territoriale

secondo la rispettiva categoria di appartenenza, l'ammissione a socio si perfeziona dopo che lo stesso avrà versato la quota stabilita dall'Assemblea e l'eventuale quota assicurativa. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo di ANPANA FAENZA ODV deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato ed al Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale, entro i successivi sessanta giorni, che sottoporrà il caso all'Assemblea Ordinaria della Associazione la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

La qualità di socio è intransmissibile.

L'adesione ad ANPANA è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

La validità di iscrizione alla Associazione, se ammessa, decorre a far data dal giorno del versamento della quota sociale per l'anno in corso.

ART. 12

CATEGORIE DI SOCI

1. I Soci ANPANA si distinguono in:

a) *ordinari*: iscritti senza funzioni operative;

b) *operatori*: iscritti con funzioni operative che svolgono attività di volontariato attivo nei vari ambiti contemplati dallo statuto (es.: operatori di protezione civile, operatori cinofili, operatori dei rifugi, Guardie o iscritti ai corsi per guardie, svolgimento di attività promozionali e divulgative ecc.),

c) *giovani*: iscritti minori di anni 18,

d) *famiglia*: iscritti appartenenti al medesimo nucleo familiare, che versano una quota unica; ciascuno dei componenti ha diritto di voto,

e) *sostenitori*: iscritti senza funzioni operative che sostengono economicamente le attività della Associazione, erogando un contributo superiore a quello del Socio ordinario;

f) *onorari*: persone senza funzioni operative all'interno dell'associazione, che si sono distinte per in favore degli animali e dell'ambiente o per altri motivi meritori eccezionali; l'iscrizione è annuale e non è soggetta a pagamento della quota salvo revoca il riconoscimento è rinnovabile.

2. Tutti i Soci Operatori debbono essere coperti da Assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile valevole dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

3. La stipula delle polizze assicurative è di esclusiva competenza della Associazione Nazionale che, sulla scorta degli elenchi forniti da ANPANA FAENZA ODV provvede all'adeguamento della consistenza numerica nazionale degli assicurati comunicandoli alla Società assicuratrice.

4. Il Presidente di ANPANA FAENZA ODV deve comunicare senza ritardo alla Sede Nazionale ogni variazione numerica degli assicurati.

5. In caso di omesso pagamento della sola quota assicurativa entro i termini previsti, il Socio Operatore cessa qualsiasi attività, decade da eventuali incarichi operativi e transita nel ruolo dei Soci Ordinari.

6. La quota assicurativa non è rimborsabile in caso di dimissioni o esclusione da Socio
7. i Soci minorenni sono rappresentati nel voto dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

ART. 13

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nel caso di violazione dei doveri previsti dal presente Statuto o in seguito di fatti che ne precludano il mantenimento dello Status di Socio Anpana , il Socio è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari in ordine di gravità:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione;
 - d) esclusione.
2. L'irrogazione delle sanzioni compete al Consiglio Direttivo della Associazione Nazionale ed è comunicata per iscritto al Socio dal Presidente Nazionale .
3. L'irrogazione delle sanzioni deve essere preceduta da contestazione scritta, nella quale viene concesso al Socio il termine di 15 giorni per produrre eventuali scritti difensivi.
4. Il Socio può chiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di essere sentito nel merito ed esporre le proprie ragioni oralmente e farsi assistere da un professionista qualificato, in tale ipotesi dovrà darsi riscontro con apposito verbale.

Art. 14

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di Socio si perde:

- a) per decesso;
 - b) per recesso,
 - c) per esclusione;
 - d) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa,
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione, chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo di ANPANA FAENZA ODV ove risulta iscritto , il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare entro 10 giorni all'associato e al Consiglio Direttivo Nazionale. La dichiarazione di recesso, produce gli effetti del presente articolo all'atto della ricezione della stessa all'organo territoriale competente.
 3. I Soci sono esclusi per i seguenti motivi:
 - a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e di quello Nazionale , dei Regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali nazionali o locali;
 - b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione Nazionale o ad ANPANA FAENZA ODV, ai suoi iscritti ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

4. L'esclusione del Socio è decisa a maggioranza dal Consiglio Direttivo Nazionale, il socio escluso, avverso tale decisione, entro 60 giorni di tempo, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.
5. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo Nazionale comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente Statuto.
6. La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica sociale ricoperta.
7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né di quello della Sezione di appartenenza.

ART.15

ORGANI

Gli organi di ANPANA FAENZA ODV sono:

- a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, se nominato al ricorrere dei presupposti di legge;
- Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.16

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci di ANPANA FAENZA ODV è l'organo che ne regola l'attività ed è composta da tutti i Soci iscritti e si svolge di norma almeno 1 volta l'anno.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti con almeno 3 mesi di anzianità ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati se l'ANPANA FAENZA ODV ha meno di 500 soci e 5 associati se ne ha più di 500.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via

elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo di ANPANA FAENZA ODV o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo ANPANA FAENZA ODV. Inoltre, deve essere convocata quando la maggioranza del Consiglio Direttivo Territoriale ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci della Sezione anche assenti o dissenzienti.

10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

12. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o dell'atto costitutivo, e' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 17

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) elegge il Presidente e i Consiglieri Nazionali,
- b) elegge il Presidente e i Consiglieri della Sezione,
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) discute ed approva i programmi di attività;
- e) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo ANPANA FAENZA ODV dimissionari, decaduti o deceduti attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- f) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato.
- g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della Sezione.

2. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non votano.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla

maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART. 18

ASSEMBLEA IN VIDEO CONFERENZA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 19

PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 20

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo (CDT) è composto da 5 (cinque) Soci eletti secondo le modalità del presente Statuto ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri.
2. I singoli Consiglieri scelti tra i Soci possono essere rieletti.
3. Il Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza semplice, con voto segreto, da tutti i Soci della sezione con diritto di voto e anzianità di iscrizione non inferiore a tre mesi (fatta eccezione per la prima adunanza per la costituzione della Sezione) riuniti in assemblea, il voto è personale e non è ammessa delega.
4. Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, dura in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile;
5. In sede di candidatura alle elezioni del CDT è garantito l'equilibrio di genere attraverso apposito Regolamento Nazionale e in modo conforme alla vigente normativa.
6. I Consiglieri assenti consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute, sono considerati dimissionari decadono automaticamente dalla carica.

7. In caso di cessazione dalla carica di uno dei Consiglieri per qualsiasi motivo, si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti; nel caso in cui nella graduatoria non vi fossero ulteriori candidati non eletti, il Presidente procederà entro tre mesi dalla cessazione della carica all'indizione di nuove elezioni. I membri restano comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei successori.
8. Le sedute sono valide in presenza della maggioranza dei componenti del CDT.
9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
10. Delle riunioni del CDT viene redatto apposito verbale.



ART. 21

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I soci di ambo i generi, con un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi che siano in regola con il versamento della quota associativa, sono chiamati ad eleggere il Presidente della Sezione ed i Consiglieri, l'anzianità di tre mesi a decorrere dalla data di convocazione delle singole assemblee territoriali.

1. L'elezione del CDT si svolge in un'unica giornata, il voto è personale e non è ammessa delega.
3. Tutti i soci in regola con i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo possono ricoprire le cariche elettive. Le modalità di convocazione delle assemblee territoriali, di presentazione delle candidature, di svolgimento delle votazioni e quant'altro necessario al corretto e regolare svolgimento delle votazioni è stabilito con apposito Regolamento
4. In sede di candidatura alle elezioni del CDT deve essere garantito l'equilibrio di genere.

ART. 22

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo (CDT):
- a) provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione,
 - b) nomina il Segretario e il Tesoriere,
 - c) delibera tutte le azioni necessarie al buon andamento della Sezione e al perseguimento delle finalità statutarie,
 - d) organizza previa autorizzazione del CDN, corsi di formazione ed aggiornamento per Guardie Zoofile Ambientali, per Operatori di Protezione Civile e Operatori Cinofili,
 - e) redige, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo da inviarsi una volta approvati dalla Assemblea dei Soci, al CDN, unitamente al verbale di Assemblea, entro il 31 marzo di ogni anno;
 - f) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che comportino aumento di patrimonio, nonché su ogni affare che ne comporti la trasformazione o la diminuzione e sulle variazioni di bilancio dell'esercizio in corso;
 - g) propone al Presidente Nazionale la nomina o la revoca dei Soci Onorari;

- h) richiede al CDN l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci della Sezione Territoriale.
- i) Segnala al CDN e all'Ufficio Legale Nazionale, per le iniziative conseguenti, reati, in danno dell'ambiente e degli animali e qualsiasi altro evento lesivo dei fini statuari verificatisi nell'ambito del proprio territorio;
- l) provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente Territoriale.

Art. 23

IL PRESIDENTE

1. E' eletto a maggioranza semplice, con voto segreto, da tutti i Soci della sezione con diritto di voto e anzianità di iscrizione non inferiore a tre mesi (fatta eccezione per la prima adunanza per la costituzione della Sezione) riuniti in assemblea, il voto è personale e non è ammessa delega.
2. Ha la rappresentanza legale della Sezione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
3. Ha la facoltà di attribuire funzioni di rappresentanza, dietro apposita delega, a un Consigliere o ad altre persone aderenti alla Associazione.
4. E' responsabile delle comunicazioni della Sezione diffuse con qualsiasi mezzo.
5. La Sezione provvede a fornire al Presidente, la tutela legale e la copertura delle spese per tutte le controversie giudiziarie e fino a risoluzione delle stesse anche in extra mandato, fatta eccezione per comprovati illeciti commessi con dolo in danno della Sezione.
6. Il Presidente della Sezione:
 - a) dirige e coordina l'attività dell'Associazione;
 - b) convoca e presiede il CDT e ne fissa l'ordine del giorno;
 - c) provvede a dare attuazione alle deliberazioni del CDT;
 - d) convoca l'Assemblea dei Soci sia in via ordinaria che straordinaria e ne fissa l'Ordine del Giorno;
 - e) indice le elezioni del CDT;;
 - f) nomina il Vice Presidente Nazionale, scegliendolo tra i Consiglieri territoriali;
 - g) su delega del Presidente Nazionale inoltra agli organi competenti, la richiesta di nomina, rinnovo e ritiro dei Decreti delle Guardie Zoofile – Ambientali :
 - l) Detiene il protocollo e conserva la corrispondenza, anche avvalendosi della collaborazione di altri Soci;
 - m) in casi indifferibili di necessità ed urgenza, può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Territoriale, sentiti i Consiglieri per le vie brevi, salvo sottoporle ad esso per la ratifica alla prima adunanza da convocarsi entro 15 giorni dalla data del provvedimento adottato;
 - n) tiene ed aggiorna i registri obbligatori, il protocollo della corrispondenza, il registro relativo all'inventario dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla Sezione da inviarsi alla Sede Nazionale ad ogni variazione o su richiesta, per tali competenze può avvalersi anche della collaborazione di altri soci della Sezione;

o) cura l'invio e l'aggiornamento alla Sede Nazionale dei nominativi dei Soci e delle quote associative, distinguendo gli Operatori e le Guardie dalle altre categorie di soci.

p) è responsabile della copertura assicurativa e della manutenzione dei veicoli dei mezzi ed attrezzature in uso alla sezione;

q) è responsabile in materia di sicurezza, secondo quanto previsto da D.Lgs. 81/2008.

7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente. In caso di impedimento anche di quest'ultimo i relativi poteri sono attribuiti, in seno al CDT, al consigliere più anziano; l'anzianità è determinata dalla data della nomina; in caso di nomina contemporanea l'anzianità si determina in ragione della data di iscrizione nell'elenco soci e, qualora anche in questo caso non sia possibile determinare l'anzianità, avrà rilievo l'età dei anagrafica dei soci.

8. In caso di cessazione dalla carica Presidenziale per qualsiasi ragione o impedimento permanente e documentato, il CDT, valutata l'impossibilità del Presidente di proseguire nel mandato, procederà a sostituirlo entro 30 giorni per mezzo di elezione interna al CDT, previa reintegrazione dei componenti secondo l'ordine dei candidati non eletti presenti nella lista elettorale e secondo le modalità di cui al presente Statuto. In tal caso il Presidente eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato quinquennale in corso.

9. Nella ipotesi in cui non fosse possibile reintegrare il numero legale del CDT i Consiglieri e il Presidente neoeletto rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni da tenersi entro e non oltre 3(mesi) mesi dalla data di nomina del Presidente neoeletto.

ART. 24

L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -

esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica cinque esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

ART.25

LA SEGRETERIA

1. La Segreteria è composta da un Responsabile e da un numero variabile di addetti e provvede:

- a) alla custodia, alla corretta tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci e degli assicurati;
- b) alla custodia, alla corretta tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee Generali dei Soci;
- c) alla predisposizione, al rilascio, al rinnovo e alla spedizione delle tessere associative,
- d) alla tenuta di una scadenza per le attività amministrative,
- e) a coadiuvare il CDT nell'espletamento delle funzioni amministrative.

2. Il Responsabile della Segreteria può avvalersi della collaborazione di un ufficio di Segreteria.

3. Le spese necessarie allo svolgimento della funzione sono a carico del bilancio della Sezione, previa autorizzazione del CDT.

4. Il Responsabile di Segreteria e gli addetti sono nominati tra i Soci dal Presidente su delibera del CDT.

ART.26

IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato tra i Soci dal Presidente, su delibera del CDT, svolge la funzione di cassa e provvede:

- a) alla gestione dei conti correnti;
- b) alla riscossione delle entrate;
- c) al pagamento spese;
- d) alla custodia, alla corretta tenuta e all'aggiornamento del libro di cassa e degli inventari;
- e) alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da presentare al CDT entro i termini stabiliti dal presente Statuto.

ART. 27

GUARDIE ZOOFILIE E AMBIENTALI - ITTICHE- VENATORIE

1. ANPANA FAENZA ODV espleta nell'ambito della Provincia e/ o Regione servizi di vigilanza volontaria per mezzo di volontari annessionanti all'...

Operatori, sono nominati Guardie Particolari Giurate, Ispettori Ambientali o altra idonea qualifica giuridica attinente agli scopi e le finalità statutarie, su decretazione degli organi preposti dalle leggi nazionali e regionali, dei regolamenti generali e locali relativi in materia di protezione degli animali, salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio faunistico, ittico-venatorio, archeologico e culturale.

2. Compiti e funzioni sono disciplinati da apposito Regolamento Nazionale.

ART. 28

PROTEZIONE CIVILE

1. ANPANA FAENZA ODV in coordinamento con la Protezione Civile Nazionale ANPANA espleta nell'ambito della Provincia, Regione e su tutto il territorio nazionale e all'estero attività di Protezione Civile a tutela e soccorso degli animali delle persone e dell'ambiente in caso di calamità naturali e non, su attivazione da parte dei competenti organi Nazionali, Regionali o locali o su disposizione del Consiglio Direttivo Nazionale ANPANA per mezzo di volontari appartenenti alla categoria dei Soci Operatori.

2. Compiti e funzioni sono disciplinati da apposito Regolamento Nazionale.

Art. 29

NUCLEI CINOFILI ANPANA

1. ANPANA FAENZA ODV espleta con propri nuclei cinofili su tutto il territorio nazionale e all'estero attività di addestramento, ricerca e soccorso di persone o animali dispersi sia a seguito di eventi calamitosi e non, su attivazione da parte dei competenti organi Nazionali, Regionali o locali o su disposizione del CDN per mezzo di volontari appartenenti alla categoria dei Soci Operatori.

Compiti e funzioni sono disciplinati da apposito Regolamento Nazionale.

ART. 30

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio delle Sezioni durante la vita delle stesse è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti dai Soci o da Terzi;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. Il patrimonio delle Sezioni da cui traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività è inoltre costituito da:

- a) le quote annuali associative al netto delle quote spettanti alla Sede Nazionale ed i beni con esse acquistati;
- b) dalle ulteriori contribuzioni degli aderenti,
- c) entrate derivanti iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;



- f) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
 - g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - h) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i
 - i) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni ;
 - l) importi liquidati a qualsiasi titolo con provvedimenti giudiziari e/o con accordi conciliativi, anche redatti all'esito di procedure non contenziose al netto delle quote spettanti alla Sede Nazionale;
3. Le Sezioni Territoriali contribuiscono alle spese per il funzionamento della Associazione Nazionale nella misura annualmente stabilita dalla Assemblea Nazionale dei Soci.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. Vighe il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, dovranno essere reinvestiti nel perseguimento delle attività statutarie prevalentemente nell'ambito della tutela degli animali e dell'ambiente, in misura non inferiore al 60%, a meno di comprovate necessità gestionali.

ART.31

IL BILANCIO E LIBRI SOCIALI

1. Il bilancio di ANPANA FAENZA ODV ,ai sensi degli art. 13 e14 del D.lgs 117/2017 comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed inviati alla Sede Nazionale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
3. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati.
 - b) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
 - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.
 - d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 - e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.
5. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

6. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 32

INTRASMISSIBILITA' DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 33

IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 34

COMMISSARIAMENTO

Il commissariamento di ANPANA FAENZA ODV è disposto con delibera del CDN qualora nella gestione si verifichino una o più delle seguenti condizioni e fatti salvi eventuali aspetti disciplinari, amministrativi o penali:

- a) reiterati e/o gravi comportamenti che contrastino con le disposizioni dello Statuto e/o dei regolamenti interni o violative della legge;
- b) condotta eticamente riprovevole di una parte rilevante dei soci e/o dei Consiglieri di Sezione,
- c) reiterate e/o gravi scorrettezze nella gestione organizzativa ed economica della Sezione;
- d) impossibilità di ricostituire il Consiglio Direttivo.

ART. 35

SCIoglimento



1. Lo scioglimento di ANPANA FAENZA ODV è disposto con delibera del CDN :

a) in seguito al venir meno di tutti i soci,
b) prolungata inattività,
c) perdita della qualifica di Odv e/o cancellazione dai registri di volontariato.
Salva la facoltà del CDN di nominare un Commissario Straordinario che ne assuma la rappresentanza legale e verifichi la possibilità di ricostituire la pluralità dei soci entro il termine stabilito nell'atto di incarico.

2. In caso di scioglimento il patrimonio mobiliare e immobiliare di ANPANA FAENZA ODV verrà acquisito interamente dall'Associazione Nazionale con beneficio d'inventario.

3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione Nazionale il patrimonio residuo di ANPANA FAENZA ODV è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 36

FONTI NORMATIVE

Il presente Statuto è composto da n.36(trentasei) articoli e costituisce parte integrante dello Statuto Nazionale ANPANA, a cui si fa riferimento per tutto quanto non previsto nonché alle disposizioni dei regolamenti interni e alle Leggi dello Stato, le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionali in materia.

Approvato dalla Assemblea dei Soci di ANPANA FAENZA ODV

Faenza data: 24 ottobre 2020

Il Presidente della Assemblea

Il Segretario

